



Comune di ZOLLINO
Prov di Lecce
N° Prot.: 0000687 - Uscita
Data: 08-02-2021 Ora: 18:20

COMUNE DI ZOLLINO – (Provincia di Lecce)

Viale della Repubblica n. 10, CAP 73010 – P.I. 03512650759 – C.F. 80008

tel. 0836/600003, fax 0836/600645, www.comune.zollino.le.it

UFFICIO TECNICO - III° SETTORE - Urbanistica, Edilizia e Appalti P

@comune.zollino.le.it – PEC: tecnico.comune.zollino@pec.rupai



CONTRATTO NORMATIVO di ACCORDO QUADRO

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL R.U.P.”

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19/12 DEL 08.02.2021

Art. 1. Disposizioni generali

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA di seguito per brevità) costituisce Accordo Quadro tra il Comune di Zollino (Amministrazione o Stazione Appaltante o Ente Committente, di seguito) nella persona **dell'ing. Raffaele MITTARIDONNA** – Responsabile dell'U.T.C. e **l'ing. Salvatore TURE** nato a Zollino il 21.07.1964 ed ivi residente con studio professionale alla via Corsica n. 2 (C.F. TRUSVT64L21M187A – P.IVA 02883470755) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 1634, **per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.**, "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. 50/2016 di seguito).

L'Accordo Quadro ha valenza di contratto normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici, da stipularsi mediante "contratti attuativi" nel periodo di vigenza, in quanto definisce le clausole fondamentali, le condizioni e le modalità di affidamento che il Responsabile del III Settore del Comune di Zollino (Settore Tecnico) dovrà applicare qualora deciderà, a suo insindacabile facoltà, giudizio e volontà, di stipulare ogni singolo contratto attuativo per attività di supporto al RUP precisandone le modalità, la durata delle prestazioni e relativo importo.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata dell'Amministrazione nei confronti del Professionista appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

Il Professionista si impegna altresì ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione deciderà di affidargli, in attuazione del presente Accordo Quadro, tramite contratti attuativi

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

Art. 2. Oggetto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi alle condizioni sopra indicate, consistono nell'acquisizione di servizi di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento individuate, all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni del Codice dei contratti, alla Legge 7 agosto 1990, n. 24 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida n. 3 (art. 1)



"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla G.U. n. 260 del 7 novembre 2017.

Le attività saranno specificate nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, relativi a specifici investimenti pubblici perseguiti dal Comune di Zollino, e riguarderanno principalmente:

Prestazioni Tabella Z2 - DM 17-06-2016 riferite alla sola categoria opere prevalente	
Qbl. 19	Supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl. 20	Verifica della progettazione preliminare
Qbll. 26	Supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qbll. 27	Verifica della progettazione definitiva
Qblll. 8	Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qblll. 9	Verifica della progettazione esecutiva
Qblll. 10	Programmazione e progettazione dell'appalto
Qblll. 11	Validazione del progetto esecutivo
Qcl. 13	Supervisione e coordinamento della DL e CSE
Altre Prestazioni	
AP. 1	Supporto alla predisposizione degli atti amministrativi
AP. 2	Supporto alla verifica e alla rendicontazione delle spese
AP. 3	Supporto all'inserimento dei documenti e digitalizzazione dei dati richiesti sulle piattaforme telematiche

A titolo esemplificativo si specificano le prestazioni incluse nelle attività AA1 ÷ AA3 che possono essere richieste in sede di contratto attuativo:

- ☞ Predisposizione in bozza degli atti amministrativi di competenza del RUP (Delibere, Determinazioni, Contratti, ecc...);
- ☞ Reperimento, verifica ed inoltro della documentazione richiesta dai disciplinari regolanti l'erogazione materiale dei finanziamenti concessi;
- ☞ Verifica amministrativo-contabile delle spese dell'investimento pubblico e loro rendicontazione;
- ☞ Collaborazione nella raccolta, verifica e trasmissione dei dati all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e agli Enti finanziatori;
- ☞ Assistenza nell'utilizzo e implementazione dei dati sulle piattaforme digitali telematiche dell'ANAC (sezioni SIMOG, AVCPASS, SmartCIG, Casellari, CEL, ecc...), dei vari Ministeri (MIP, SCP, BDAP, GIES, ecc...) e Regionali (MIRWEB e altre);

Art. 3. Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

Il presente accordo quadro ha durata di 4 anni in conformità a quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.


Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Zollino potrà affidare i singoli contratti attuativi dei servizi di supporto al RUP.

Il Comune di Zollino potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Il Professionista si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro di cui al successivo art. 4.

Art. 4. Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

L'importo massimo dell'Accordo Quadro è fissato in complessivi € 1.000.000,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusa, se dovuti).



L'importo di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro dovrà essere calcolato, sulla base delle specifiche prestazioni richieste, con riferimento all'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e relativo Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" ed in particolare:

- ☞ per le Prestazioni elencate in Tabella Z2 del DM 17-06-2016, il compenso sarà calcolato sull'intero importo dell'opera imputato alla sola categoria prevalente ("Tabella Z1") con l'applicazione del 5% di ribasso;
- ☞ per la tipologia Altre Prestazioni, il calcolo sarà a vacanza ai sensi dell'art. 6 del DM 17-06-2016 con costo unitario della **singola vacanza pari ad €/h 50,00**;

Sull'importo a base di gara di ogni singolo affidamento derivante dall'Accordo Quadro sarà applicato il ribasso unico e incondizionato offerto dal Professionista in sede di procedura di affidamento dell'accordo medesimo.

Il corrispettivo di ogni contratto attuativo derivante dall'Accordo Quadro, ottenuto per differenza tra l'importo a base di gara e relativo ribasso offerto, sarà disposto con specifica determinazione di impegno del Settore Comunale di riferimento.

Art. 5. Direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi

L'amministrazione prima dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro provvederà a nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, il RUP e/o Responsabile del Settore comunale richiedente.

Art. 6. Modalità di espletamento dei contratti attuativi

Il Professionista è tenuto a svolgere l'incarico di ogni singolo contratto attuativo con diligenza, ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile, secondo le regole tecniche ed i principi deontologici propri della professione, in conformità alle disposizioni generali impartite dagli artt. 2222÷2228 del CC stesso per il lavoro autonomo e a quelle specifiche per le professioni intellettuali impartite dagli artt. 2229÷2238.


Non è consentito al Professionista subappaltare o cedere ogni singolo contratto attuativo, sia in tutto che in parte, pena la risoluzione espressa del contratto interessato ed anche, a giudizio esclusivo e insindacabile del RUP.

Il Professionista è tenuto altresì a svolgere ogni contratto attuativo in continuo riferimento e confronto con il RUP, in modo da seguirne gli indirizzi generali e le indicazioni di dettaglio utili allo svolgimento delle prestazioni richieste.

È obbligo del Professionista segnalare tempestivamente al RUP qualsiasi circostanza o rilievo che dovesse emergere durante lo svolgimento del singolo contratto, anche potenziale, in modo da ridurre al minimo eventuali ripercussioni negative sul buon andamento del relativo investimento pubblico.

Per ogni singolo contratto attuativo ed in ogni fase dell'attività svolta in seno al medesimo, è obbligo del Professionista:

- ☞ introdurre senza alcun diritto a compensi ulteriori tutte le modifiche di competenza richieste dal RUP a maggior chiarezza esplicativa delle prestazioni svolte, anche se rivenienti da organi sovra ordinati (Amministrazioni dello Stato e/o Autorità) chiamati a rilasciare pareri e/o nulla-osta di competenza;
- ☞ consegnare tutti gli elaborati redatti in formato digitale aperto, editabile (*.dwg, *.doc, *.dxf, *.xls, ecc.) e compatibile con i sistemi operativi e programmi in uso alla Ente Committente;
- ☞ comunicare il sopraggiungere di cause di incompatibilità all'incarico non previste dalla normativa sui contratti pubblici al momento dell'affidamento;



- ☞ di non avere in corso alcuna attività e/o procedimento di qualsiasi natura configurabile, anche ipoteticamente, in conflitto di interesse con l'ente Committente.

È fatto altresì obbligo del Professionista:

- ☞ rimanere iscritto al proprio Ordine Professionale di appartenenza sino alla conclusione del presente Accordo Quadro;
- ☞ osservare la massima riservatezza su ogni informazione di sua conoscenza inerente l'opera oggetto di contratto attuativo, sia verbale che documentale, ottenuta durante lo svolgimento e dopo la conclusione dell'incarico;
- ☞ restituire tutta la documentazione cartacea ricevuta dall'Ente Committente durante lo svolgimento del singolo contratto, una volta tratte tutte le informazioni necessarie e comunque non oltre la scadenza contrattuale del servizio.

Dalla data di aggiudicazione e sino all'emissione del Certificato di Collaudo è fatto divieto al Professionista contrarre rapporti professionali, per ogni singolo contratto attuativo, con il relativo esecutore dei lavori oggetto dell'investimento pubblico perseguito dall'Ente Committente. Eventuali rapporti preesistenti dovranno essere comunicati prima dell'affidamento del contratto attuativo, pena la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il presente contratto d'opera.

Art. 7. Esecuzione dei contratti attuativi

Ogni singolo contratto attuativo sarà preceduto dalla relativa Determinazione di incarico, emessa dal Settore Comunale di riferimento, che di fatto avvierà le prestazioni costituenti il servizio tecnico richiesto.

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La necessità di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni di un singolo contratto o dell'Accordo Quadro, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, sarà disposta con apposito Verbale di Sospensione redatto dal Direttore dell'esecuzione e da esso sottoscritto assieme al Professionista, in cui dovranno essere riportate:

- a) le ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano, le circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Cessate le cause della sospensione sarà cura del Direttore dell'esecuzione redigere e comunicare al Professionista il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo o dell'Accordo Quadro.


In ogni caso trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 8. La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito dal Professionista nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 9. Inadempienze contrattuali e penalità

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali o di incompleta e/o inadeguata esecuzione di una o più prestazioni affidate, la cui gravità non concretizzi presupposto per la risoluzione del presente contratto, è compito del Direttore dell'esecuzione:



- ☞ sollecitare per iscritto il Professionista a porre rimedio alle violazioni commesse nel tempo prefissato, chiedendogli nel contempo di giustificare i motivi dell'inadempienze;
- ☞ procedere in caso di giustificazioni ritenute inconsistenti ad applicare le seguenti penali:
 - *nell'ipotesi di mancata osservanza dei termini contrattuali stabiliti*, penale giornaliera del 1 ‰ (uno per mille) sull'importo totale delle prestazioni oggetto di inadempienza da applicare per ogni giorni naturale consecutivo;
 - *nell'ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione di una o più prestazioni affidate*, penale da € 100,00.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi, che non potranno eccedere per qualsiasi motivo il 10% del corrispettivo contrattuale, saranno trattenute sui compensi non ancora liquidati o pagati se sufficienti, oppure recuperate coattivamente in caso di somme insufficienti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza rilevata, a firma del Responsabile del Settore di competenza, avverso la quale il Professionista avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro trenta (30) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 10. Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile (artt. 1453 e seguenti) in materia di risoluzione anticipata dei contratti, le parti convengono che è facoltà dell'Ente Committente risolvere unilateralmente l'Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto attuativo, qualora il Professionista si renda colpevole dei seguenti inadempimenti contrattuali ritenuti, dal Direttore dell'Esecuzione, causa risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- ☞ frode nella esecuzione dell'appalto;
- ☞ ritardi nell'esecuzione di una o più prestazioni affidate e/o incompleta o inadeguata esecuzione delle stesse, ritenuti pregiudizievoli per il buon esito dell'opera;
- ☞ contravvenzione ingiustificata alle condizioni e/o agli obblighi fissati dal presente disciplinare, ovvero anche alle ulteriori istruzioni legittimamente impartite dal RUP o dal Responsabile del servizio di riferimento;
- ☞ cumulo di una o più penali, sanzionate ai sensi del precedente art. 7, sino a superare il 10% dell'importo contrattuale affidato;
- ☞ contravvenzione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

In caso di risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi del comma precedente, al Professionista spetta il compenso per le sole prestazioni parziali svolte decurtate dalla penale maturata.

È ammesso il recesso dal presente Accordo Quadro d'opera per impossibilità oggettiva sopravvenuta di una delle parti libera entrambi i contraenti dagli obblighi contrattuali non ancora adempiuti, fatto salvo il corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni parziali svolte e documentate dal medesimo.


Il recesso di cui al comma precedente può trovare applicazione anche in caso di singolo contratto attuativo.

La risoluzione/recesso contrattuale ai sensi dei precedenti commi dev'essere formalizzata esclusivamente per iscritto ed inviata, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R, con almeno trenta giorni di preavviso.

Art. 11. Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi, anche parziali, sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dal Professionista e trasmessa tramite piattaforma SDI al codice univoco dell'ufficio di riferimento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Professionista.



I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a., che il Professionista dovrà comunicare in sede di ogni singolo contratto attuativo, completo degli estremi identificativi del conto corrente stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

È obbligo del Professionista garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ad ogni singolo contratto, riportando obbligatoriamente il codice CIG di riferimento in tutte le fatture emesse.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all'Accordo Quadro/contratto attuativo, da parte del Professionista, si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 12. Revisione prezzi del servizio

Non è prevista alcuna revisione del prezzo per l'intera durata di ogni singolo contratto attuativo.

Art. 13. Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie e ogni altro onere necessario alla stipulazione del presente Accordo Quadro e relativi contratti attuativi.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 il presente Accordo Quadro sarà registrato solo in caso d'uso, con addebito delle eventuali spese conseguenti a carico della parte richiedente.

Art. 14. Controversie

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, per quanto applicabile.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Ente Committente, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, non componibili in via bonaria, saranno deferite al Tribunale di Lecce territorialmente competente

Art. 15. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi anche al Professionista, per quanto compatibili.


Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazione da parte del Professionista, o suoi collaboratori, del suindicato "Regolamento".

Art. 16. Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Zollino ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:

- o PEC@pec.rupar.puglia.it;
- o Mail@comune.zollino.le.it ;
- o Tel. 0836.600003;





- b) Responsabile della protezione dei dati è
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, c. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Zollino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data, Zollino 08 febbraio 2021

Letto e sottoscritto

Il Professionista incaricato

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale

